

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI  
MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 3 marzo 1986

relativa all'applicazione uniforme della nomenclatura doganale per quanto  
riguarda i prodotti contemplati dal trattato CECA

(86/98/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI  
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E  
DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che per finalità di semplificazione e di  
uniformità è opportuno fare in modo che i prodotti  
contemplati dal trattato CECA siano assoggettati alle  
stesse disposizioni dei prodotti contemplati dal trattato  
CEE ai fini dell'applicazione uniforme della nomenclatura  
doganale,

d'intesa con la Commissione,

DECIDONO:

*Articolo 1*

Le disposizioni comunitarie volte ad assicurare l'applica-  
zione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale

comune sono applicabili ai prodotti contemplati dal trat-  
tato CECA.

*Articolo 2*

Gli stati membri prendono tutte le misure necessarie  
all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1986.

*Il Presidente*

W.F. van EEKELEM

---